

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 469

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, SCALIA, BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, COLLEONI**

*Presentata il 25 settembre 1963*

**Modifiche all'articolo 15 della legge 21 luglio 1961, n. 628,  
sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dipendenti del Ministero del lavoro non fruiscono dell'assegno integrativo di lire 70 a punto, concesso alla generalità dei dipendenti dello Stato a decorrere al 1° gennaio 1962.

La non concessione del beneficio va ricercata nella circostanza che i dipendenti del Ministero del lavoro percepivano già un emolumento che sembrava non compatibile con il nuovo assegno.

La questione, per altro, apparve sin dall'inizio tutt'altro che pacifica se la Commissione finanza e tesoro del Senato ritenne doversene occupare a lungo e se il rappresentante del Tesoro, in rappresentanza del Governo, ebbe a dichiarare alla predetta Commissione «assumo l'impegno di sottoporre allo studio del Ministro il problema perchè veda di risolverlo in sede ministeriale; ove ciò non sia possibile, la questione sarà unita alle altre esaminate nella seduta di ieri, da studiare e risolvere, eventualmente, con successivi provvedimenti legislativi» (resoconto del giorno 6 aprile 1962).

Il collegamento della questione del personale del Ministero del lavoro con quella analoga di altre categorie che pure godono di emolumenti e perciò non avevano avuto l'assegno integrativo di lire 70 a punto, fu il giorno 13 dello stesso mese ribadito dalla

Commissione bilancio della Camera la quale votò un apposito Ordine del giorno indicando le categorie (personale degli Esteri all'estero, Cancellieri, Medici Provinciali, Ministero lavoro) per le quali il Governo doveva studiare apposite soluzioni.

Nel corso del 1962, infatti, il Governo provvide, con appositi provvedimenti di legge, ad attribuire l'assegno integrativo di lire 70 a punto a queste categorie, contemperando la concessione con una simultanea riduzione degli emolumenti goduti.

Viceversa per i dipendenti del Ministero del lavoro il Governo non ha predisposto nessun disegno di legge, nè ha provveduto a studiare una soluzione amministrativa, in conformità all'impegno assunto dal Sottosegretario di Stato al Tesoro di fronte alla Commissione finanze e tesoro del Senato.

All'inizio del 1963 fu presentata al Senato la proposta di legge n. 2438 concernente l'attribuzione dell'assegno ai dipendenti del Ministero del lavoro, proposta che non poté essere approvata a causa della intervenuta fine della legislatura.

Riprendendo ora la questione, i proponenti ritengono di dover orientarsi verso una soluzione che, pur non trascurando le aspettative degli interessati, tenga essenzialmente conto delle difficoltà di principio sollevate

dal Governo in sede di Commissione nonché degli orientamenti che si sono nel frattempo affermati nel settore retributivo del pubblico impiego.

I proponenti ritengono, in sostanza, di accogliere nella presente proposta di legge il concetto, sostenuto dal Governo, che al personale del Ministero del lavoro — e più specificatamente ai dipendenti degli Uffici del lavoro ed ai collocatori ai quali l'articolo 15 della legge 21 luglio 1961 n. 628 attribuisce un premio speciale — non possa essere concesso anche l'assegno integrativo di lire 70 a punto.

Posto quindi che il suddetto premio speciale debba essere considerato, in aderenza alla tesi del Governo, sostitutivo dell'assegno integrativo di lire 70 a punto, ne deriva che esso deve garantire al personale almeno gli stessi benefici dell'assegno, ossia:

a) deve avere carattere di generalità, nel senso che ad esso tutti gli impiegati abbiano diritto e nessuno possa esserne privato;

b) non deve essere di ammontare inferiore a lire 70 a punto;

c) deve offrire garanzia di continuità e non di precarietà od aleatorietà.

Se, infatti, il premio non spettasse a tutti, gli esclusi sarebbero i soli dipendenti dello Stato ai quali verrebbe negato l'aumento sostanziale della retribuzione concesso con l'assegno integrativo; se fosse inferiore a lire 70 a punto l'intera categoria verrebbe ad avere una retribuzione di fatto inferiore a quella di tutti gli altri impiegati dello Stato; se, infine, fosse precario od aleatorio, potrebbe venire a cessare in qualsiasi momento con ovvio e grave pregiudizio per gli interessati.

In ogni caso, la situazione sarebbe contraria alle istanze ed agli indirizzi equitativi che ispirano la politica e l'azione del Governo e del Parlamento, e mal si inquadrerebbe nel postulato processo di congelamento delle retribuzioni.

Le norme che disciplinano il premio speciale sono: l'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, con il quale vengono affidati agli impiegati degli Uffici del lavoro, ai collocatori ed ai corrispondenti alcuni compiti da parte degli Enti di previdenza ed assistenza; l'articolo 15 della stessa legge, modificato dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, il quale dispone che gli Enti di previdenza ed assistenza devono versare un contributo quale corrispettivo del servizio ad essi reso dalle suddette categorie di impiegati; l'articolo 15 della legge

22 luglio 1961, n. 628 che dispone e disciplina la corresponsione di un premio speciale agli impiegati che svolgono i predetti compiti per conto degli Enti.

*Articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562:*

« All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sia con i « Collocatori » di cui al successivo articolo 3 e con i « Corrispondenti » previsti al successivo articolo 12.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo 23 del citato decreto presidenziale, il personale, i « Collocatori » ed i « Corrispondenti » di cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalità stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

*Articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336:*

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra per ciascun esercizio finanziario non potrà essere fissato in ragione superiore al 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente ».

*Articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628:*

« Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo anche conto dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità nè col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso ».

Emerge chiaro, dalla interpretazione delle surriportate norme, che il premio speciale è un compenso per compiti non d'istituto svolti nell'interesse di terzi, un emolumento posto a carico degli Enti di previdenza ed assistenza in relazione allo svolgimento, da parte di una categoria di impiegati, di « compiti delegati » dagli enti stessi.

Le caratteristiche del premio, quale emergono dall'articolo 15 della citata legge 628 sono le seguenti:

a) la corresponsione del premio è legata allo svolgimento dei compiti delegati o di attività « connessa » con tali compiti. Il premio quindi non è un diritto conferito a tutti, non ha carattere di generalità;

b) la misura del premio viene fissata di trimestre in trimestre da un decreto interministeriale. Non vi è nessun minimo garantito. Inoltre esso deve essere determinato tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio, ma non solo di questi;

c) la esistenza stessa del premio è subordinata allo svolgimento dei compiti delegati. Se gli Enti di previdenza ed assistenza decidono di eseguire direttamente i compiti oggi delegati al Ministero del lavoro vengono a mancare i fondamenti del premio.

Nessuno dei tre requisiti che abbiamo visto essere peculiari dell'assegno integrativo, si ritrovano nel premio speciale. Non ha carattere di generalità, non garantisce un minimo, è precario.

A rigore, alla luce della norma di legge, non si vede come il premio speciale possa surrogare l'assegno integrativo essendo privo delle caratteristiche essenziali di questo.

Tuttavia, siccome a volte la situazione di fatto prevale sulla norma scritta, non volendo modificare la prima occorre almeno adeguare la seconda.

È necessario cioè che il compenso che i suddetti impiegati del Ministero del lavoro percepiscono per il lavoro svolto per conto degli Enti di previdenza, dovendo surrogare l'assegno integrativo, garantisca al personale almeno di benefici che questo assicura agli altri dipendenti dello Stato, e con le identiche caratteristiche di generalità e certezza.

Questo è lo scopo della presente proposta di legge. Dare un diverso assetto al premio speciale dell'articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, che tenga conto sia della nuova situazione venutasi a creare con l'indirizzo perequativo della retribuzione del settore dell'impiego statale, iniziato con la concessione dell'assegno integrativo dal 1° gennaio 1962, sia della riconfermata prospettiva del conglobamento di tutti gli emolumenti nello stipendio.

Oltre a ciò la soluzione elaborata dai proponenti tiene conto della radice e della natura di questo emolumento.

Se esso è corrisposto in funzione dello svolgimento dei « compiti delegati », e se il contributo posto a carico degli Enti è rapportato alla entità dei compiti stessi, non si può prescindere dall'elemento quantitativo nel fissare la misura del compenso senza snaturarne la funzione.

Come già l'articolo 15 della legge n. 628 precisa, il premio deve tener conto « anche dei coefficienti di stipendio », ma non solo dei coefficienti. Esiste un fattore fondamentale, quello della produttività, che non può essere ignorato nel calcolo del compenso e che i proponenti hanno ritenuto di dover includere nella ristrutturazione dell'emolumento.

Infine, non va dimenticato che tra i « compiti delegati » il più oneroso è quello del pagamento della indennità e dei sussidi di disoccupazione.

Gli uffici erogano a tale titolo più di venti miliardi l'anno, diluiti in rivoli di poche migliaia di lire diretti a decine di migliaia di lavoratori.

Ma per il maneggio di somme così imponenti, per il rischio derivante dalla possibilità di errori in una così vasta quantità di operazioni di pagamento eseguite in condizioni ambientali particolarmente disagiate, non viene riconosciuta alcuna indennità.

Tutti i cassieri godono di uno specifico emolumento, ed una indennità per il « maneggio di denaro o valori o funzione di controllo sui medesimi » è stata prevista, a titolo di rimborso delle eventuali perdite, anche

dallo schema di disegno di legge concernente il nuovo trattamento economico del personale dello Stato, predisposto di recente dalla apposita Commissione per la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

È sembrato giusto perciò prevedere una siffatta indennità anche per il personale del Ministero del lavoro.

Niente è innovato per quanto concerne la copertura della spesa che era e resta a carico del contributo versato dagli Enti a norma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sopra riportato. Va solo osservato che la misura dell'onere posto a carico degli Enti, potendo raggiungere lo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi riscossi, è tale da coprire, con ampissimo margine, l'onere massimo derivante dalla presente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è sostituito dalle seguenti norme.

**ART. 2.**

Agli impiegati del Ministero del lavoro e previdenza sociale appartenenti al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ed al ruolo dei collocatori, ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, nonchè ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, spetta un compenso per compiti delegati nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti, di lire diecimila maggiorato comodal'allegata tabella in relazione alla qualifica di appartenenza ed alla produttività.

Al personale di cui al comma precedente compete altresì una indennità per maneggio denari e funzione di controllo da lire 2.000 a lire 10.000 mensili.

La misura del compenso per compiti delegati, previa determinazione dei criteri di maggiorazione, e la misura della indennità per maneggio denari e funzione di controllo, previa determinazione dei criteri di valutazione, sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il compenso e la indennità di cui ai precedenti commi 1° e 2° saranno corrisposti mensilmente in ragione di un dodicesimo dell'importo annuale, e verranno sospesi o proporzionalmente ridotti nelle posizioni di stato nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti.

Il compenso e la indennità di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo competono anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa che disimpegni attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e che non goda della indennità o del premio speciale previsti dagli articoli 9. e 10 della legge 22 luglio 1962, n. 628.

**ART. 3.**

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge graverà esclusivamente sul contributo di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificata dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA.

*Compenso per compiti delegati.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Base	Maggiorazione minima	Maggiorazione massima
900	Direttori Generali . . . . .	10.000	600 %	1.100 %
670	Ispettori Generali . . . . .	10.000	450 %	850 %
500	Direttori di divisione, Direttori capi, Ispettori capi e ragionieri capi, Segretari capi . . .	10.000	300 %	600 %
402	Direttori di sezione, Direttori, Ispettori principali e ragionieri principali, Segretari principali . . . . .	10.000	230 %	450 %
325	Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe, Primi ispettori e primi ragionieri, Primi segretari, Collocatori superiori . . . . .	10.000	170 %	350 %
271	Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe, Ispettori e ragionieri, Segretari, Archivisti capi, Collocatori capi.	10.000	130 %	280 %
229	Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe, Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti, Segretari aggiunti, Primi archivisti, Assistente alla vigilanza, Primi collocatori . . . . .	10.000	90 %	220 %
202	Vice ispettori e vice ragionieri, Vice segretari, Archivisti, Collocatori di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	10.000	70 %	180 %
180	Applicati, Commessi capi, Collocatori 2 <sup>a</sup> classe	10.000	50 %	150 %
173	Commessi, Agenti tecnici capi . . . . .	10.000	50 %	140 %
159	Uscieri capi, Agenti tecnici . . . . .	10.000	30 %	120 %
157	Applicati aggiunti, corrispondenti . . . . .	10.000	30 %	120 %
151	Uscieri . . . . .	10.000	25 %	110 %
142	Inservienti . . . . .	10.000	20 %	100 %